UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI
GUARDIA COSTIERA

**********

EMERGENZA NUMERO BLU - 1530

ASCOLTO CONTINUO CANALE 16 VHF e 2182 KHZ HF
TEL. + 39 (0) 091/8682501 TELEFAX + 39 (0) 091/8684264

**********

# ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

## N° 10/2014

## IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto,

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti nel Circondario Marittimo di Terrasini, che comprende il territorio dei Comuni di Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi e Carini, a norma del D.P.R. 83/2011;

**VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 82, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 23, 27, 28, 59, e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** il D.Lgs. 4/'12 concernente la disciplina della pesca marittima, ed il D.P.R. 1639/'68, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. 26/01/'60, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina dello sci nautico;

**VISTA** la Legge 147/'89, "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 662/'94, "Regolamento di attuazione della Legge 147/'89, concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. 279/'88 del Ministero della Sanità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 105 del D.Lgs 112/'98 e la Legge 88/'01, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 17/'98, "Istituzione del Servizio di Vigilanza e Salvaguardia per le spiagge libere siciliane", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 507/'99, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 205/'99", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTI** l'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia, e la L. 172/'03, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 15/'05, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 171/'05, il regolamento di esecuzione di cui al D.M. 146/2008, ed il D.M. 121/2005, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute, datato 06 marzo 2012, dal titolo "Stagione Balneare 2012", pubblicato sulla G.U.R.S. n° 13 del 30/03/2012, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale-Dipartimento delle Medicine e delle Emergenze di Palermo, espresso con nota n° 07 in data 05/03/2012;

**VISTO** il dispaccio n° 18981-P, in data 20/03/2012, del Ministero della Salute, Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** il dispaccio n° 28149, in data 26/03/2012, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera;

**VISTO** il dispaccio n° 7385, in data 25/01/2013, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera;

**VISTO** il dispaccio n° 51241, in data 31/05/2014, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera;

**VISTA** la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare, n° 15/2013, in data 26/03/2013;

**RITENUTO** di dover novellare la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare, n° 15/2013, in data 26/03/2013;

**CONSIDERATO** che le prescrizioni di carattere preventivo in merito ai possibili pericoli sussistenti, in genere, nelle zone di mare a ridosso delle falesie, devono essere impartite sulla scorta di stime di carattere empirico, le uniche che l'Autorità Marittima può fare, non avendo competenza tecnica, tenuto conto del fatto che il Servizio 3-Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente non ha fornito indicazioni in tal senso, richieste, nello specifico, dallo scrivente Comando con i fogli n° 1358 in data 05/03/2012 e n° 2303 in data 17/04/2012, in tema di pericolosità in genere, per quanto attiene le finalità perseguite dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare.

# O R D I N A

## Art. 1
## (Disposizioni generali)

1) La presente Ordinanza vige tutto l'anno, fatte salve alcune disposizioni, così come specificato in prosieguo, che valgono solo durante la stagione balneare. La presente Ordinanza avrà vigore fino a quando non sarà esplicitamente abrogata. La stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre, come da pertinente Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, salvo diverse disposizioni emanate dai competenti Organi della Regione.

2) Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee.
3) Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, anche non ubicate sul demanio marittimo, devono funzionare i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
4) Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per l'elioterapia e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile agli utenti, redatto in più lingue, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
5) Durante la stagione balneare, nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvataggio (che dovrà essere assicurato secondo gli stessi crismi cui devono attenersi i concessionari, di cui all'art. 4), questi devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Palermo ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
6) E' vietato collocare nei porti e negli specchi acquei antistanti le spiagge del Circondario: gavitelli, corpi morti o altri mezzi di ritenuta ad uso privato. Ciò è consentito nelle zone regolarmente assentite con titolo concessorio.

**Art. 2**
**(Zone di mare riservate ai bagnanti – Limiti di navigazione)**

1) Durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione. Tale limite si riduce a 100 metri per le coste alte e frastagliate. Lungo la costa rocciosa del Circondario Marittimo di Terrasini, e ferma restando la prescrizione sancita dal successivo art. 3, è fatto obbligo di prestare la massima attenzione ad eventuali situazioni di pericolo derivanti da possibili crolli e fenomeni franosi, cui la costa stessa è potenzialmente soggetta anche in aree ove il fenomeno non presenta evidenti segni naturali (lesioni, fratture, ingrottamenti, etc.), o non risulti comunque apposta idonea segnaletica monitoria. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni devono comunque adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, apponendo anche apposita segnaletica, altresì sui sentieri che conducono in prossimità dei cigli dei costoni, che evidenzi, ove esistenti, pericoli di crollo e/o smottamenti lungo la costa.
   1.1) Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di stabilimenti e strutture balneari mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, parallelamente alla linea di costa.
   1.2) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 300 dalla costa) NON SEGNALATO".

1.3) I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto nonché gli eventuali ostacoli, buche o avvallamenti presenti, entro tale limite, sul fondo marino, costituenti pericolo per la incolumità dei bagnanti. Il limite di tali acque sicure (metri 1,50) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE (profondità - 1,50 metri) NON SEGNALATO".

2) Durante la stagione balneare, nei suddetti specchi acquei, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, e comunque in presenza di bagnanti, è vietato:

2.1) il transito di qualsiasi unità, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali (iole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili) e dei mezzi militari/di polizia/di Stato/facenti capo ad Enti Pubblici, e di soccorso. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, e le tavole a vela dovranno prendere il largo e raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio.

2.2) la sosta e l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

3) Durante tutto l'anno, esclusa la stagione balneare, le zone di mare prospicienti spiagge non frequentate da bagnanti possono essere attraversate a vela o a motore, ai soli fini dell'atterraggio, purché a velocità minima, e comunque non superiore a 3 nodi, e con rotta perpendicolare alla costa.

4) Durante la stagione balneare, il bagnante/nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha obbligo, al fine di evitare di essere investito da un'unità in transito, di segnalarsi impiegando uno dei dispositivi previsti per il subacqueo in immersione e di cui al successivo articolo 6: la sagola galleggiante non dovrà comunque essere superiore a tre metri. Durante il resto dell'anno, l'obbligo di segnalarsi sussiste in ogni dove.

5) Durante la stagione balneare, la navigazione, nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate alla balneazione ed il limite dei 1000 mt., dovrà avvenire a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento. Detto limite è ridotto a 500 mt. in corrispondenza di coste rocciose a picco sul mare. In tale ambito, inoltre, i motori dovranno essere mantenuti ad un regime tale da minimizzare l'impatto acustico e ambientale. Gli altoparlanti dovranno essere utilizzati solo per le esigenze di bordo e comunque mantenendo sempre un livello moderato. I diffusori di musica, infine dovranno essere mantenuti a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

## Art. 3
## (Zone di mare vietate alla balneazione)

E' vietata la balneazione, durante tutto l'anno:

a) all'interno dei porti;
b) nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
c) nel raggio di 200 metri da pontili o passerelle per l'attracco delle navi da passeggeri nonché in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso;
d) nel raggio di 200 metri dalle navi di qualsivoglia genere, e nelle zone di transito e/o sosta del naviglio in genere;
e) nelle zone destinate alla mitilicoltura;
f) all'interno degli appositi corridoi di atterraggio delle unità da diporto;

g) nei tratti di mare e di costa dove si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione, da parte dei Laboratori di igiene e profilassi o di altri competenti Istituti, delle zone vietate alla balneazione, che saranno individuate e regolamentate mediante Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti;
h) sino a 200 mt. a destra e sino a 200 mt. a sinistra delle condotte di allontanamento delle acque reflue degli impianti di depurazione dei Comuni del Circondario. Il divieto si estende all'area semicircolare, con centro nel punto terminale a mare della condotta, e raggio 200 mt.; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti;
i) negli specchi acquei antistanti le foci di tutti i fiumi e canali, nell'area composta, a sinistra della foce, da un settore circolare (con centro nel margine sinistro della foce, e raggio 100 mt.), al centro della foce, da un rettangolo con uno dei lati costituito dall'intero fronte a mare della foce, e l'altro lato di 100 mt., ed a destra della foce, da un settore circolare (con centro nel margine destro della foce, e raggio 100 mt.); sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti.
l) entro 100 metri dalle bocche di presa e restituzione di acque degli impianti di pescicoltura; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti;
m) a causa del potenziale pericolo rappresentato dalla instabilità dei costoni rocciosi, e del potenziale pericolo di andare ad urtare contro le falesie stesse a cagione dei marosi, è fatto divieto a bagnanti ed imbarcazioni in genere (fermo restando per quest'ultime il divieto sancito dall'art. 2) di stazionare durevolmente nella fascia di mare di ampiezza di 10 metri dai tratti di costa a picco sul mare, fermi restando i limiti superiori individuati (a seguito di indicazioni di carattere geologico fornite dai competenti Organi tecnici) dalle pertinenti Ordinanze dell'Autorità Marittima;

**Art. 4**
**(Servizio di salvataggio)**

1) Durante la stagione balneare, l'apertura al pubblico delle strutture balneari è consentita dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (orario di balneazione).
2) Contestualmente all'apertura al pubblico, i concessionari di strutture balneari, anche quando collegate a colonie, campeggi, villaggi turistici, etc., devono attivare un efficiente servizio di soccorso e di salvataggio.
3) Durante il suddetto orario di balneazione, i concessionari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo le prescrizioni di cui alla L.R. 17/1998, e comunque con almeno due assistenti abilitati al salvataggio dalle Società riconosciute a livello nazionale, ogni 150 metri di fronte a mare della concessione, ed un ulteriore assistente bagnante per ogni ulteriore tratto fino a 75 metri di fronte a mare.
4) Qualora a giudizio del concessionario le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. Detto stato di pericolo deve essere divulgato anche mediante altoparlante possibilmente in più lingue.
5) In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e quella gialla.
6) L'assistente bagnanti, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, e risponde direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) (cfr. sentenza n° 13589 datata 12.06.2006 della Corte di Cassazione). Egli è tenuto a:

a) prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo, salva la sussistenza di scriminanti, e previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero segnalazione con la prescritta bandiera rossa qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, che comunque non dovrà essere superiore a trenta minuti nell'arco della giornata;
b) stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili;
c) mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia;
d) segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero di sinistro occorso in mare;
e) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti e delle proprie competenze di prima assistenza;
f) chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
g) portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.
h) Ogni assistente bagnanti:
   a) deve indossare una maglietta rossa, con la scritta "SALVATAGGIO", ben visibile, di colore bianco;
   b) essere dotato di un fischietto;
   c) avere maschera, snorkel e pinne corte.

Gli assistenti bagnanti operanti sui litorali rocciosi, dovranno inoltre indossare un idoneo caschetto di protezione, adeguate calzature antiscivolo, ed un giubbotto di salvataggio autogonfiabile, da azionare in caso di bisogno. Sia il caschetto, sia le calzature, che il giubbotto di salvataggio autogonfiabile, dovranno essere di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione. L'uso del caschetto e delle calzature è facoltativo sui litorali non rocciosi.

Il giubbotto di salvataggio autogonfiabile dovrà in ogni caso essere a disposizione dell'assistente bagnanti anche sui litorali non rocciosi, e dovrà, in questo caso, essere indossato in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

7) Presso ogni postazione di salvataggio che i Comuni rivieraschi ed i concessionari delle strutture balneari devono predisporre, ed ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, devono essere permanentemente disponibili:
a) n° 1 (uno) binocolo e n° 1 (uno) megafono;
b) n° 1 (una) cima di salvataggio di mt. 300 (trecento) di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgisagola in prossimità della postazione di salvataggio;
c) postazione di vigilanza/avvistamento, presso ogni struttura balneare e, a cura dei Comuni rivieraschi, ogni mt. 150 (centocinquanta) di spiaggia di libera fruizione, ad una distanza non inferiore a mt. 5 (cinque) e non superiore a mt. 10 (dieci) dalla linea di battigia, in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo, e ad un'altezza di mt. 2,5 (due metri e 50 centimetri) rispetto al livello del mare;
d) galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" (c.d. siluro) con sagola e cintura;
e) pennone ben visibile su cui issare, a secondo dei casi, le prescritte bandiere;
f) idonea unità di salvataggio che dovrà recare su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO" ", prediligendo la bicromia rosso-bianco, dotata di ancora e di n° 2

salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non può essere destinata ad altri usi.

8) E' data facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter), quale utile integrazione, e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Essa è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale lo stesso si faccia carico delle responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
   - sia per il conduttore che per il coadiutore (figure entrambe obbligatorie): abilitazione alla conduzione dell'acquascooter rilasciata da un Ente riconosciuto, titolarità di patente nautica, abilitazione al salvamento;
   - la moto d'acqua non deve essere destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
   - la moto d'acqua dev'essere omologata per 3 posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata), la motorizzazione dev'essere di ultima generazione (4 tempi), deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, con ancoraggio centrale in acciaio e di due elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero, con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
   - la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, posizionata in prossimità della battigia unitamente all'imbarcazione tradizionale e deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia, pinne corte con fascia posteriore di regolazione, cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, stacco di massa di scorta, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio palmare VHF marino con custodia stagna, maschera con boccaglio, borsa dei ferri con vari utensili (chiavi, giraviti, martelli, fascette, etc.), segaccio lungo (per eliminare eventuali ostruzioni sulla presa dell'idrogetto), sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
   - il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvataggio; muta; coltello; fischietto;
   - la moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

9) In prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

10) Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
   a) Pallone AMBU;
   b) N. 3 bombolette individuali di ossigeno da 1 litro con riduttore di pressione e flussometro, maschera (vent-mask) per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
   c) Fonendoscopio;
   d) Maschere (pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca) per rianimazione, apribocca e tiralingua;
   e) Set di siringhe;
   f) n° 2 Cannule oro-faringee di cui una pediatrica e forbici;
   g) Coperta isotermica;
   h) Barella a cucchiaio;

i) Sfigmomanometro;
l) Steccobenda braccio e gamba;
m) Saturimetro arterioso;
n) n° 1 valigetta di pronto soccorso nautica Tab. “D”, conforme al D.M. 279/’88 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di caratteristiche superiori, da mantenere costantemente allestita, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, con l'occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture d'insetti o di pesci;
o) Aspiratore portatile.

11) Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso, con le dotazioni previste al precedente punto. Detto locale dovrà essere contraddistinto dalla scritta “PRIMO SOCCORSO”, ben visibile, con issata una bandierina bianca su cui dev’essere applicata una croce rossa. Il medesimo locale dovrà essere arredato con un lettino. All’interno del locale destinato al primo soccorso dovranno altresì essere conservati, per l’eventuale utilizzo esclusivo da parte di personale medico o comunque giuridicamente competente, i seguenti, o equivalenti, prodotti farmacologici, secondo le prescrizioni delle Aziende Sanitarie Provinciali:
- TRIMETON fiale (una confezione);
- BENTELAN fiale 1,5 mg (una confezione);
- BENTELAN fiale 4mg (una confezione)
- FARGAN crema (due confezioni);
- BEBEN SID GEL (due confezioni);
- Ammoniaca.
- Adrenalina fl 1 mg per uso im/ev.

12) Nelle more dell’entrata in vigore delle norme che prevedano l’obbligo di dotarsi di defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), la struttura di soccorso potrà facoltativamente dotarsene. In tale caso, l’uso del defibrillatore dovrà essere consentito esclusivamente a personale medico o appositamente formato, abilitato e certificato per l’uso di tale attrezzatura.

## Art. 5
## (Disciplina dell’impiego delle tavole a vela e similari)

1) Durante tutto l’anno, l’impiego delle tavole a vela e similari (windsurf, kitesurf, etc.) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i quattordici anni di età. Durante l’utilizzo degli stessi è obbligatorio indossare permanentemente la cintura di salvataggio o altro ausilio equipollente, atto a garantire il galleggiamento, in posizione di sicurezza, nelle eventuali situazioni di emergenza. Gli utilizzatori di kitesurf devono indossare un idoneo caschetto di protezione.

2) L’impiego delle tavole a vela e similari è vietato, durante tutto l’anno:
a) Nelle zone di mare frequentate dai bagnati;
b) Nelle zone di mare interdette alla balneazione;
c) A meno di cento metri dai dispositivi che segnalano la presenza di un subacqueo in immersione.

3) Il kitesurf dovrà essere dotato obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che consenta l’apertura dell’ala ed il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. L’utilizzatore di kitesurf dovrà munirsi di attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza. E’ vietato lasciare incustodito il kitesurf senza avere scollegato e ripiegato l’ala, e riavvolto completamente i cavi sul boma.

4) Nelle zone di mare destinate alla balneazione, o comunque frequentate dai bagnanti, l’atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di lancio, aventi, in deroga a quanto disposto nel

successivo art. 12, le caratteristiche di cui in prosieguo. In assenza dei corridoi di lancio, le tavole a vela e similari dovranno procedere, in dette zone, con le vele ammainate.

a) Larghezza minima del fronte spiaggia di 40 metri; il corridoio dovrà allargarsi fino ad una ampiezza di 100 metri, ad una distanza dalla costa di metri 100.
b) Devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione, ad una distanza massima di metri 15 l'una dall'altra.
c) I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante.
d) Gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 300 metri devono avere un diametro di 80 cm., sugli stessi dovranno essere posizionate due bandierine bianche, e devono riportare la dicitura "CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia, all'ingresso del corridoio.
e) Nei corridoi di lancio è consentito il transito di un kitesurf per volta.
f) La collocazione dei corridoi di lancio è subordinata ad autorizzazione/concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
g) I corridoi di lancio, a prescindere del soggetto realizzatore, sono ad uso della collettività.

**Art. 6**
**(Disciplina delle immersioni)**

1) Durante la stagione balneare, ogni subacqueo ha facoltà di segnalarsi qualora effettui immersioni all'interno delle acque riservate alla balneazione. Tale facoltà diviene obbligo, sia esso pescatore o meno, al di fuori delle acque riservate alla balneazione e, sempre, qualora operi con autorespiratore. Durante il resto dell'anno, tale facoltà diviene obbligo, con o senza autorespiratore, in ogni dove.
2) Il segnale è, di giorno, quello previsto dall'art. 130 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 1639/'68, e successive modifiche ed integrazioni (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), valido anche per coloro i quali non effettuano attività subacquea finalizzata alla pesca. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a 360°. I segnali, sia diurni che notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi sicuramente vedere a non meno di trecento metri di distanza.
3) Il subacqueo, laddove il segnale sia obbligatorio, deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale.
4) Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale.
5) Se vi è un mezzo nautico di appoggio il segnale deve essere innalzato sul mezzo; sul mezzo è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire.
6) In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di cento metri.
7) La disciplina, in genere, del diving, è contenuta nel Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini.

**Art. 7**
**(Disciplina della pesca)**

1) Durante la stagione balneare, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, e comunque in presenza di bagnanti, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 300 metri dalla costa. Durante il resto dell'anno, il divieto di pesca vige in caso di presenza di bagnanti.

2) La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 e sgg. del D.P.R. 1639/'68 e successive modifiche ed integrazioni. Durante tutto l'anno, nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti, la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 metri dalla riva. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.
3) E' vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

**Art. 8**
**(Disciplina della nautica da diporto)**

1) La disciplina della nautica da diporto è contenuta nel D.Lgs. 171/2005, nel regolamento di cui al D.M. 146/2008, e nel D.M. 121/2005, e successive modifiche ed integrazioni.
2) La disciplina della locazione e del noleggio dei natanti da diporto è contenuta nel Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini.

**Art. 9**
**(Disciplina dello sci nautico e delle attività similari)**

1) La disciplina di tale attività sportiva è contenuta nel D.M. 26/01/1960, e successive modifiche ed integrazioni. A tale normativa, per quanto applicabile, deve farsi riferimento anche nel caso di attività del tipo "banana boat". Gli sciatori nel primo caso, ed i soggetti trasportati nel secondo caso, devono indossare ciascuno un giubbotto salvagente ed un caschetto di protezione. Tali attività sono consentite in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.
2) Fermo restando quanto statuito dall'art. 1 del D.M. 26/01/1960, e successive modifiche ed integrazioni, durante la stagione balneare, e durante tutto l'anno nelle acque antistanti le spiagge frequentate da bagnanti, esse devono essere svolte comunque al di fuori della fascia di mt. 500 dalle spiagge stesse, ed oltre 200 metri dalle coste cadenti a picco sul mare.

**Art. 10**
**(Disciplina del c.d. snorkeling trainato, altresì denominato ray-board, sea-fly, sub-wing, surfer-board)**

1) L'effettuazione dell'attività di snorkeling, durante la quale venga utilizzata, per l'avanzamento in acqua, una slitta trainata da un natante a motore, è soggetta alle seguenti disposizioni:
   a) Non possono essere utilizzati acquascooter.
   b) Il natante a motore che effettua il traino dev'essere munito di elica schermata, o avere propulsione ad idrogetto.
   c) Il cavo di traino dev'essere in polipropilene.
   d) Il segnale che dev'essere mostrato dal mezzo trainante è quello previsto dall'art. 130 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 1639/'68, e successive modifiche ed integrazioni (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
   e) La velocità di traino dev'essere tale da far si che la persona trainata non ne possa avere nocumento, e non deve provocare moto ondoso.
   f) Sul mezzo trainante, oltre le dotazioni di sicurezza previste, dev'essere presente una valigetta di pronto soccorso nautica Tab. "D", conforme al D.M. 279/'88 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di caratteristiche superiori.
   g) Il mezzo trainante dev'essere dotato di un salvagente anulare, munito di 30 metri di sagola galleggiante.

h) Il mezzo trainante dev'essere dotato di un dispositivo per l'inversione di marcia, per la messa in folle del motore, di un sistema di aggancio del cavo di traino del tipo "gancio a scocco", e di un ampio specchio retrovisore convesso.

i) La distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti, o soggetti in genere, non dev'essere inferiore a 100 metri.

j) Non può essere trainato più di un bagnante.

k) Al bagnante è fatto divieto di utilizzare autorespiratori subacquei.

l) La distanza fra il mezzo trainante ed il bagnante non deve mai essere inferiore a 10 metri, e superiore a 20 metri.

m) Il conduttore del natante trainante deve avere la titolarità di patente nautica, e deve sempre essere assistito da altra persona esperta nel nuoto.

n) Tale attività e consentita in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.

o) Tale attività non può essere svolta, durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione.

**Art. 11**
**(Disciplina del c.d. jetlev flyer, e del c.d. flyboard)**

1) L'effettuazione dell'attività di jetlev flyer **(**realizzata utilizzando un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, simile ad una moto d'acqua, e da un apparato jet costituito da due ugelli ad idrogetto, allacciato alle spalle del conduttore, collegato al detto mezzo tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione, che poi gli ugelli ad idrogetto espellono, fornendo al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità**)**, e l'effettuazione dell'attività di flyboard **(**realizzata utilizzando un apparato jet costituito da due ugelli ad idrogetto sistemati su degli stivali indossati dal conduttore, e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio, con principi di sostentamento e movimento analoghi a quelli del jetlev flyer**)**, sono soggette alle seguenti disposizioni:

a) L'età minima per l'utilizzo è 18 anni.

b) L'utilizzo dei dispositivi è subordinato alla titolarità di patente nautica, fatto salvo, per il solo flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo stesso.

c) Tali attività sono consentite in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.

d) Tali attività devono essere svolte in aree opportunamente individuate, ben segnalate e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza delle apparecchiature. Pertanto, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione all'Autorità Marittima, con susseguente emanazione di Ordinanza di polizia marittima.

e) Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare.

f) I limiti territoriali di utilizzo delle apparecchiature sono quelli previsti dall'art. 27, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), letto in combinato disposto con l'art. 56 del D.M. 146/2008 (Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto).

g) Dovranno essere osservate le istruzioni predisposte dal costruttore e dal soggetto che commercializza le apparecchiature.

h) Il conduttore e l'utilizzatore dovranno indossare un idoneo giubbotto salvagente, compatibile con le caratteristiche delle apparecchiature, ed un caschetto di protezione.

**Art. 12**
**(Disciplina del paracadutismo ascensionale)**

1) Durante tutto l'anno, le limitazioni sono le seguenti:

a) L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole. Esso dev'essere svolto, durante la stagione balneare, e durante il resto dell'anno nelle acque antistanti le spiagge frequentate da bagnanti, al di fuori della fascia di mt. 500.
b) Non è consentito: lungo le rotte di accesso ai porti, all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca, e nelle acque esterne, adiacenti ai porti, che si estendono per un miglio dalle opere foranee.

2) Condizioni per l'esercizio:

L'esercizio dell'attività deve essere svolto con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) il conducente dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni previsti dalla normativa in vigore;
b) a bordo della stessa deve essere sempre presente altra persona esperta nel nuoto;
c) le imbarcazioni devono essere dotate di sistemi di aggancio del tipo "gancio a scocco", rimorchio, e di un ampio specchio retrovisore convesso;
d) la partenza ed il recupero della persona trainata debbono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti e/o imbarcazioni;
e) la distanza laterale di sicurezza tra l'imbarcazione trainante ed altre eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo-sportivo-paracadute) trainato e comunque non inferiore a metri 100;
f) è vietato a qualsiasi unità seguire lungo la scia e a distanza non di sicurezza, le imbarcazioni impegnate nell'attività di paracadutismo ascensionale;
g) è altresì vietato alle unità che navigano in prossimità di imbarcazioni impegnate nell'attività citata attraversarne la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo;
h) le imbarcazioni utilizzate devono essere dotate di dispositivo per l'inversione di marcia e per la messa in folle del motore, e devono avere a disposizione a bordo una cassetta medicinali, di cui alla tab. "D" del D.M. 279/'88, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di caratteristiche superiori;
i) ciascuna imbarcazione può trainare soltanto una persona munita di paracadute;
j) la persona trainata deve indossare il giubbotto di salvataggio, un caschetto di protezione e calzature antiscivolo;
k) in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in parola;
l) tale attività e consentita in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.

3) Tipologia di attività:

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuata:

a) per conto proprio;
b) per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate con o senza conducente);
c) da parte di scuole e/o sodalizi sportivi creati per l'occorrenza.

4) L'attività che non sia realizzata per conto proprio, oltre all'osservanza delle condizioni di cui ai predetti punti 1 e 2 , è altresì subordinata alla disciplina di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

5) Le scuole di formazione/sodalizi e/o società sportive (con o senza fini di lucro), oltre all'osservanza delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, devono premunirsi:

d) di polizze assicurative espressamente sottoscritte;
e) di idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio dell'attività di paracadutismo;
f) di personale ausiliario (esperto nel nuoto) in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciati dalle Società autorizzate a livello nazionale.

6) L'attività di paracadutismo ascensionale è comunque subordinata all'osservanza di altre disposizioni, laddove applicabili e, particolarmente, di quelle concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

**Art. 13**
**(Corridoi di lancio)**

1) Nelle aree destinate all'esercizio di attività nautiche tipo paracadute ascensionale, sci nautico e similari nonché di locazione/noleggio di unità da diporto, i concessionari do-vranno realizzare "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio e alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole con o senza vela e mezzi similari.
2) La collocazione dei corridoi di lancio è subordinata ad autorizzazione/concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
3) I corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
   a) larghezza metri 20. Tale misura, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
   b) profondità non inferiore a metri 300;
   c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione con sagola e distanziati ad intervalli di 50 metri;
   d) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
   e) gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 300 metri devono avere un diametro di 80 cm., sugli stessi dovranno essere posizionate due bandierine bianche, e devono riportare la dicitura "CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia, all'ingresso del corridoio;
4) Nelle aree destinate a stabilimento balneare, qualora nel titolo concessorio sia prevista l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto, i concessionari dovranno attenersi alle presenti prescrizioni. In tal caso i corridoi dovranno essere posizionati lungo i limiti laterali della concessione, al fine di non ostacolare la balneazione.
5) Le unità da diporto, ivi comprese le tavole a vela, i kitesurf [per i quali si veda l'art. 5] e le moto d'acqua, hanno l'obbligo di attraversare i corridoi di lancio alla minima andatura compatibile con il governo dell'unità e comunque ad una velocità non superiore a 3 nodi. La velocità delle moto d'acqua deve essere tale da non permettere che il tubo di scarico emerga dall'acqua.
6) Gli specchi acquei destinati all'ormeggio di unità da diporto dovranno essere opportunamente segnalati. All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale. La predisposizione di tali aree è subordinata ad autorizzazione/concessione rilasciata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
7) I corridoi di lancio relativi all'atterraggio ed alla partenza dei kitesurf devono avere le caratteristiche indicate all'articolo 5 della presente Ordinanza
8) I corridoi di lancio, a prescindere del soggetto realizzatore, sono ad uso della collettività.

**Art. 14**
**(Acquascooter e propulsori acquatici)**

1) Il conduttore e l'eventuale passeggero di acquascooter, devono indossare: caschetto protettivo, calzature antiscivolo e giubbotto di salvataggio.

2) Gli acquascooter possono navigare esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteo-marine assicurate, ad una distanza dalla costa non inferiore a metri 500 e non superiore ad 1 miglio.
3) Il conduttore di acquascooter deve avere la titolarità di patente nautica.
4) L'impiego di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling ed eventuali escursioni subacquee dovrà essere segnalato con la presenza del segnale previsto dall'art. 130 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 1639/'68, e successive modifiche ed integrazioni (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca), visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, munito di cima di lunghezza massima di 50 mt. Tale attività e consentita in ore diurne, con vento e mare calmo e con tempo favorevole.
5) Nel caso in cui il propulsore acquatico venga impiegato da soggetti minorenni, deve essere presente una persona maggiorenne in assistenza;
6) I propulsori acquatici non possono essere utilizzati, durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione.

**Art. 15**
**(Disposizioni finali e sanzioni)**

La precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare, n° 09/2012, in data 03/05/2012, è abrogata.

La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari, in luogo visibile dagli utenti.

I Comuni di Terrasini, Cinisi, Carini, Balestrate e Trappeto sono onerati di apporre, su tutto il litorale, apposita segnaletica, utilizzando locandine in materiale rigido: sui cartelli dovranno essere riportate le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

A seconda delle infrazioni commesse, i contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 53 e seguenti del Decreto Legislativo 171/'05, degli articoli 650 e 673 del Codice Penale, degli articoli 7 e seguenti del Decreto Legislativo 4/'12, e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra pertinente disposizione normativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando ed agli Albi dei Comuni rivieraschi, e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, "le Capitanerie in un clic", "Terrasini", "Visita il sito web di questo Comando", "Ordinanze".

Terrasini, 04/06/2014.

**IL COMANDANTE**
Tenente di Vascello (CP) Alberto BOELLIS

**Segnalazione sinistri**

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Comando del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, per l'intervento dei mezzi di polizia e di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili.

---

Si riporta in calce un estratto del D.M. 26/01/1960, ed il D.D.G. 476/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Le prescrizioni del D.D.G. 476/2007 devono essere lette alla luce del fatto che è cessato il rapporto, alla data del 31/12/2011, tra il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e la Regione Sicilia, in tema di avvalimento istruttorio di quest'ultima nei confronti del primo per quanto attiene l'amministrazione del pubblico demanio marittimo.

Restano fermi il governo del mare e dei porti, e la vigilanza e la polizia in genere, che rimangono in capo al detto Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, in ossequio al Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare). La vigilanza e la polizia sono altresì di competenza delle altre Forze dell'Ordine.

---

**Estratto del Decreto Ministeriale 26 Gennaio 1960**
**Disciplina dello sci nautico**

ART. 1 - L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre 200 (duecento) metri dalla linea batimetrica di mt. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre 100 (cento) metri dalle coste cadenti a picco sul mare.

ART. 2 - L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) - i conduttori di natanti muniti di motori entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;

b) - tali conduttori dovranno sempre essere assistiti da altra persona esperta nel nuoto;

c) - i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente;

d) - durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;

e) - la partenza ed il recupero dello sciatore devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;

f) - la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;

g) - è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici e così pure attraversare la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;

h) - nelle zone di mare antistanti spiagge, ove non esistono i campi o corridoi di lancio di cui all'art. 6, la partenza ed il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la terra ferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla linea batimetrica di metri 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;

i) - i mezzi nautici debbono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
l) - i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore, di un salvagente a portata di mano.

**REGIONE SICILIANA**
**ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE**

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
**IL DIRIGENTE GENERALE**

**D.D.G. 476/2007**

- RITENUTO necessario disciplinare l'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana;
- CONSIDERATA la necessità di regolamentare, altresì, per quanto attiene all'utilizzo del pubblico demanio marittimo, tutte le attività connesse alla balneazione non espressamente disciplinate con le varie ordinanze dei Capi dei Circondari Marittimi della Regione Siciliana;
- VISTI gli artt. 30, 36, del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327);
- VISTA la legge 172/2003 e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 1° settembre 1998, n° 17 relativa all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane;
- VISTA la legge regionale 15/2005;
- VISTO il decreto del 15 febbraio 2007 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana recante disposizioni relative alla stagione balneare;
- VISTO il Decreto del 25 maggio 2006 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della regione siciliana, di cui alla citata legge 15/2005;
- VISTE le ordinanze di sicurezza balneari emesse dai Capi dei Circondari Marittimi della Regione Siciliana;
- RITENUTO necessario unificare per la Regione Siciliana la disciplina in ordine all'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari;

DECRETA

**Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI**

La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre.
L'attività delle "strutture balneari" deve iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e non terminare prima del 15 Settembre. Per "struttura balneare" si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore) L'orario in cui ha luogo la balneazione viene ordinariamente fissata dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
Qualora una "struttura balneare" intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, o in orari antecedenti o superiori all'intervallo prima indicato dovrà assicurare i servizi di sicurezza nonché rispettare le specifiche ordinanze, in materia di sicurezza alla balneazione, delle singole Capitanerie di Porto. Vedasi art. 7.

## ART. 2 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Ove non risultino assicurate le prescrizioni dell'Autorità Marittima in materia di predisposizione del servizio di assistenza ai bagnanti a mezzo appositi bagnini, ovvero nelle ipotesi di reiterate violazioni durante il corso della stagione balneare delle disposizioni impartite in materia di servizio di salvataggio, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative prescritte nelle ordinanze balneari, la Capitaneria di Porto territorialmente competente potrà avviare il procedimento di decadenza della concessione.

## ART.3 –PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI

Sulle spiagge e presso le strutture balneari dei comuni costieri della Regione Siciliana, dove è consentita la balneazione, o comunque dove si svolgono attività connesse ad essa è vietato:

1) il tiro a secco di imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, fatta eccezione per i natanti destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

2) lo stendimento e la tinteggiatura delle reti;

3) il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al guinzaglio, al di fuori degli spazi attrezzati per l'accesso di animali di affezione ai sensi dell'art.4 della L.R. n° 15/05. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti;

4) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, etc; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dal limite acque sicure;

5) l'esercizio di qualsiasi attività senza autorizzazione dell'Autorità Marittima che disporrà le prescrizioni necessarie ai fini della sicurezza dei bagnanti;

6) l'accensione di fuochi a combustibile o a energia elettrica nelle cabine o fuori dai luoghi a ciò destinati; è vietata l'accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia;

7) è vietato campeggiare o pernottare sulla spiaggia nonché l'uso come abitazione delle cabine;

8) la produzione di suoni molesti a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque, di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme-vocali o a mezzo di ausili sonori. In ogni caso, è comunque obbligatorio mantenere il volume e l'intensità sonora delle emissioni entro i limiti consentiti dalle norme in vigore.

L'organizzazione occasionale di serate danzanti deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza sentita l'Autorità Marittima ai fini dell'uso del demanio marittimo.

9) occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli).

I divieti di cui ai punti 3,6,7,8, e 9, restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione.

I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti.

Possono essere autorizzate dall'Autorità Marittima le temporanee occupazioni del demanio per attività o iniziative sportive, turistiche o ricreative purché le stesse comportino un occupazione con strutture di facile rimozione e di durata non superiore a venti giorni.

Ove non esistano idonei varchi pubblici a mare nelle immediate vicinanze, il concessionario deve consentire il libero transito, attraverso lo stabilimento balneare, a coloro che siano diretti verso la fascia di bagnasciuga antistante la struttura. Il concessionario, inoltre, non deve ostacolare, in alcun modo, il libero transito o la sosta del bagnante sulla battigia.

Ai fini del transito, dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia per la profondità minima di ml. 5. In tale fascia non sono ammesse istallazioni di nessun tipo, né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche precaria.

**ART. 4 – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

Ogni concessionario di struttura balneare, anche in forma associata – prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1 deve:

1) attivare una efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le prescrizioni sopra richiamate:
2) esporre in luoghi ben visibili per gli utenti una copia della presente Ordinanza Balneare;
3) Le strutture balneare devono prevedere i seguenti servizi ed attrezzature:
   a. servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 portatori handicap;
   b. cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
   c. docce al coperto per un minimo di 2;
   d. docce all'aperto per un minimo di 4 ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
   e. percorsi per disabili;
   f. contenitori per la raccolta dei rifiuti;
   g. idonee dotazioni antincendio secondo la vigente normativa;
   h. sono ammesse anche eventuali altre attività ed attrezzature quali bar, ristoranti, giochi attrezzature sportive etc. purché complementari alla balneazione;
4) a cura del concessionario, deve essere esercitata efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti alle persone. Nelle zone pericolose devono essere apposti dei cartelli indicanti il pericolo;
5) dietro documentata richiesta la Regione Siciliana può esonerare dagli obblighi di cui al punto 3 del presente articolo i concessionari che dispongano di analoghe strutture e servizi, anche ricadenti su aree private purché ubicate nelle immediate vicinanze o presso aree contigue a quelle demaniali marittime assentite in concessione;
6) i concessionari sono tenuti ad effettuare la pulizia delle aree assegnate e quelle limitrofe, non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, per tutto l'anno.

**ART.5 – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE ATTREZZATE, LIBERE ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE STRUTTURE ASSERVITE AL MARE**

Le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo.

**ART.6 – USO DELLE PISCINE SUL DEMANIO**

Ferme restando le altre norme igienico sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato, ai fini della sicurezza delle persone, come segue:

1) le piscine con specchi d'acqua fino a 199 metri quadrati di superficie, devono avere la presenza a bordo vasca di almeno un assistente bagnante;
2) le piscine con specchi d'acqua di superficie maggiore a 199 metri quadrati, devono avere la presenza continua a bordo vasca di almeno due assistenti bagnanti;
3) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere pronto all'uso un salvagente anulare munito di sagola della lunghezza di venti metri;

4) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore in cui lo stabilimento è chiuso ai bagnanti. In ogni caso durante tale operazione, deve essere posta in opera opportuna recinzione con cartelli di divieto all'uso della piscina;
5) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate la cui apertura può avvenire con chiavi in possesso solamente dal personale addetto;
6) deve essere predisposto un dispositivo che consenta l'immediato arresto delle operazioni di pompaggio o svuotamento di emergenza;
7) i trampolini devono essere frequentemente controllati per accertare l'integrità e la robustezza delle piattaforme e delle tavole, nonché l'esistenza di copertura antisdrucciolo, se di altezza superiore al metro dal pelo dell'acqua, devono essere interdetti ai minori di anni 12 non accompagnati;
8) le scale di accesso ai trampolini ed alla piscina (quest'ultime in numero non inferiore a due) debbono essere robuste e ben infisse;
9) la pulizia delle piscine e la cloratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;
10) in caso di utilizzazione di acqua di mare, prima della sua immissione devono effettuarsi le analisi chimico/ batteriologiche dei campioni prelevati dalla zona interessata dal prelievo al fine di accertare l'idoneità alla balneazione, e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima competente.

## ART. 7 SICUREZZA BALNEARE

Per la relativa disciplina si rimanda alle ordinanze dei Capi dei Circondari Marittimi della Regione Siciliana citate in premessa.

## ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Decreto viene reso pubblico mediante affissione presso ogni Capitaneria di Porto, all'Albo dei Comuni Costieri siciliani ed inoltre deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare in modo da potere essere agevolmente letta da chiunque.
Le infrazioni al presente Decreto, fermo rimanendo l'applicazione degli specifici articoli di legge violati, potrà comportare la decadenza della concessione previo avvio di procedimento di decadenza da parte della Capitaneria di Porto territorialmente competente ove si è proceduto ad accertare la violazione.

Palermo, 01/06/2007

**IL DIRIGENTE GENERALE**
Arch. Pietro Tolomeo